

1738 In Eminentil

(28 aprile 1738)

Condanna della Società o delle Associazioni segrete dette dei Liberi Muratori, sotto pena di scomunica immediata per questo solo fatto la assoluzione dalla quale esclusa quella in punto di morte è riservata alle Supreme Autorità della Chiesa.

Clemente, vescovo, servo dei servi di Dio, saluta e d invia l'apostolica benedizione a tutti i credenti in Cristo!

Dato che la Divina Provvidenza, malgrado la nostra indegnità, ci ha insediato sulla più sublime cattedra dell

apostolato, per vegliare sul gregge colpevole a noi affidato, noi ci dedichiamo con tutti i nostri sforzi, fin quando l'aiuto dell' Altissimo ci conforta, affinché venga mantenuta la purezza della religione cristiana, dopo aver sbarra to l'ingresso all

errore ed al vizio, ed affinché possano venir allontanati i pericoli di turba-mento in questi momenti, oltremodo pericolosi.

1. Già dall'opinione pubblica, abbiamo avuto notizia che certe società, circoli, associazioni segrete, assemblee o bande clandestine, generalment e col nome di massoni o sotto altra denominazione, secondo le singole lingue, si espand ono dappertutto ed aumentano di giorno in giorno; ad esse, uomini di tutte le religioni e sette - paghi di una parvenza presunta di una certa qual rettitudine naturale - si uniscono fra loro co n uno stretto legame segreto, secondo leggi ed usanze stabilite ed agiscono in pari tempo in comun e, impegnandosi con un giuramento pronunciato sulla Sacra Scrittura e sotto pena di gravi pene ad uno scrupoloso silenzio. Dato però che la natura del vizio è tale che di per se stesso si rivela e crea uno scandalo, che lo porta alla luce, le dette associazioni o conciliaboli hanno suscitato negli animi dei credenti una così forte diffidenza, che le persone sagge e pie considerano l'iscriversi ad una tale società equivalente allo sfidare il marchio d'infamia della malvagità e della corruzione. In verità, se essi non facessero nulla

di male, non odierrebbero tanto la luce. Questa opinione è diventata così diffusa, che per lungo tempo, nella maggior parte dei paesi, le dette società sono state condannate quali pericolose per la sicurezza dello stato e sono state attentamente eliminate.

2. Dopo aver riflettuto e ponderato ai rilevanti danni originati quasi sempre da quelle

associazioni o combriccole non solo contro la pace dello stato, ma anche contro la salvezza delle anime, sicché tali danni non possono essere misurati né dal codice civile né da quello canonico, ed essendo noi guidati dalla parola di Dio, come un fedele servitore ed un saggio preposto al mantenimento della Casa dei Signore, a badare giorno e notte affinché questa categoria di persone non distrugga la Casa come dei ladroni o come volpi non cerchi di devastare la vigna, affinché non corrompa i cuori dei semplici e non uccida gli innocenti, con le sue frecce nella oscurità; così per sbarrare la via tanto larga che potrebbe condurre alla perpetrazione non punita dell

ingiustizia, anche in base ad altri motivi a noi noti, giusti e legittimi, abbiamo ritenuto giusto ed abbiamo deciso di condannare e proibire le dette società, circoli, associazioni segrete, assemblee o bande clandestine note col nome di massoni o con qualsiasi altra denominazione, dopo aver interrogato la valentia di alcuni nostri Venerabili

Fratelli, dei Cardinali della Santa Romana Chiesa come pure data la sicurezza raggiunta e la matura riflessione nella nostra sede e dalla pienezza del nostro potere apostolico, così come noi li condanniamo e proscriviamo mediante questa nostra Ordinanza valevole per l

eternità.

3. Perciò, ordiniamo ad ogni singolo ed a tutti i fedeli cristiani - quale che sia il loro stato, il loro grado, la loro origine, il loro ordine, nobiltà, preminenza, sieno essi laici o religiosi, appartengano essi ad un ordine laico o religioso, più o meno autorevole - ed in virtù della Santa Obbedienza, che nessuno, sotto qualsiasi causa o pretesto, abbia l

audacia o la libertà di iscriversi nella detta società di Massoni - o come altro possa chiamarsi - oppure diffonderla, appoggiarla, favorirla, accoglierla o nascondere nei suoi edifici o abitazioni o altrove, farsi iscrivere o associare oppure assistere ad una riunione, procurare né occasione né comodità per cui essi possano trovarsi in un posto qualsiasi, fornire loro una mano servile o consigli, aiuti o favori, in pubblico o in privato, direttamente o indirettamente, di per sé o attraverso un qualsiasi altro mezzo; ed egualmente ordino che nessuno inciti altri, li istighi, li inviti, li persuada ad iscriversi a simili associazioni, ad aggiungersi loro, a tollerarle o ad assistervi, ad aiutarle in qualsiasi modo o a proteggerle, ma ordino loro di astenersi assolutamente da tali compagnie,

assemblee, riunioni segrete o dai loro nascondigli,
sotto pena di scomunica per tutti i suddetti
trasgressori, che vi incorrono
ipso facto

, senza altra spiegazione, e da questa scomunica ne
nessuno

potrà ricevere la grazia dell

assoluzione, se non da noi o dal Romano Pontefice a
allora regnante,

eccetto

in articulo mortis

.
4. Noi vogliamo inoltre ed ordiniamo che, sia vesco
vi che prelati, superiori ed ordinari,
nonché gli inquisitori destinati in ogni luogo, dat
a la eresia maligna, procedano ed indaghino
contro i trasgressori quali che sieno il loro stato
, la dignità, il rango, la nobiltà, la priorità, ed
infliggano a questi le pene meritate - se veramente
sospetti di eresia - e li reprimano, perché noi
diamo e conferiamo a tutti e ad ognuno di essi l

autorità di procedere contro i trasgressori e
punirli, anche ricorrendo all'ausilio del braccio s
ecolare.

Noi vogliamo inoltre che alle copie della presente
lettera, anche a quelle stampate, firmate a
mano da un pubblico notaio ed autenticate dal sigil
lo di una persona avente 1a dignità
ecclesiastica, sia attribuita la stessa
obbedienza come se fosse esposto o presentato l'ori
ginale
stesso.

Pertanto, nessuno osi contestare la nostra presente
dichiarazione, scomunica, ordine,
divieto ed interdizione o opporvisi con temerarietà

. Ma se qualcuno avesse tale ardire, gli sia
notificato che egli si attirerebbe addosso l'ira di

Dio e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Dato a Roma, in Santa Maria Maggiore, nell'anno del
l'Incarnazione del Signore

Millesettecentotrentotto, il 28 aprile, nello ottav
o anno del nostro pontificato.

Registrato nella Cancelleria dei Brevi, ecc., giorn
o, mese ed anno come sopra, ecc.

Affisso alla porta della cattedrale del Principe de
gli Apostoli e negli altri posti, usuali e
consueti.